Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 17-1052

Dipendente Ing. Gianluca Comba; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Tribunale di Cuneo, ai sensi degli art. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con lettera del 21.01.2015 l'Ing. Gianluca Comba, funzionario regionale assegnato alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere l'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU) nel procedimento n. 72/2015 a favore del Tribunale di Cuneo, con un impegno presunto di 100 ore in un arco di 150 giorni, a partire dal 12 febbraio 2015.

L'art. 3 della L.R. 23.1.1989 n. 10 stabilisce che l'assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi (tra i quali anche gli incarichi per lo svolgimento di consulenze tecniche, perizie ed arbitrati) conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico deve essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro e agli interessi della Regione e verificata l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione Regionale.

Inoltre l'art. 4, comma 1, del Regolamento di attuazione della stessa legge stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che per il caso di specie è pari a 5;

precisato che al dipendente sopra citato non è stato autorizzato per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, da cui l'Ing. Gianluca Comba dipende ha espresso il proprio nulla osta con nota prot. n. 3410/A18080 del 21.01.2015;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge sopra citata, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16 comma 2 lett. e) della L.R. n. 23/2008; visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

## delibera

di autorizzare, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, l'Ing. Gianluca Comba a svolgere una consulenza tecnica a favore del Tribunale di Cuneo con un impegno presunto di 100 ore in un arco di 150 giorni a partire dal 12 febbraio 2015.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)